



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

ECONOMIA E FISCALITÀ

**Il capitale sociale e le
principali operazioni
straordinarie:
la Fusione**

EF

Il capitale sociale e le principali operazioni straordinarie: la Fusione

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura di Francesco Pellone.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferrà, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. maggio 2017

Indice

1. Check-list degli adempimenti per l'operazione di fusione	pag 03
2. Caso commentato	pag 11

Allegati

A. Comunicazione ai clienti e ai fornitori dell'avvenuta fusione	pag 17
B. Comunicazione ai locatori	pag 18
C. Comunicazione alle società di Leasing/ Banche	pag 19
D. Comunicazione all'INPS	pag 20
E. Comunicazione ai sindacati	pag 21

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione	pag 22
2. Relazione del Collegio Sindacale della società incorporante	pag 25
3. Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso da utilizzare in caso di fusione si S.r.l. in S.p.A.	pag 27
4. Convocazione assemblea per approvazione progetto di fusione	pag 30
5. Progetto di fusione per incorporazione di S.r.l. in S.p.A.	pag 32
6. Richiesta nomina esperti ex art. 2501 – sexies c.c.	pag 34
7. Delibera di fusione per incorporazione di S.r.l. in S.p.A.	pag 36

8. Delibera di fusione per una S.n.c.	pag 38
9. Atto di fusione mediante costituzione di nuova società	pag 40
10. Atto di opposizione alla fusione da parte dei creditori della società	pag 43
11. Opposizione stragiudiziale dei creditori	pag 45
12. Sostituzione dei certificati azionari	pag 47

1. CHECK-LIST DEGLI ADEMPIMENTI PER L'OPERAZIONE DI FUSIONE

DESCRIZIONE	NORMA	NOTE
Progetto di fusione	art. 2501-ter c.c.	Il progetto di fusione si sostanzia in un insieme di accordi che si instaurano tra consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Sono gli amministratori, investiti della competenza decisionale esclusiva in tale ambito, a redarre il progetto di fusione. Il progetto di fusione consta di elementi essenziali e di elementi eventuali. Nel primo gruppo si trovano informazioni inerenti gli aspetti di tipo anagrafico, la conoscibilità del nuovo contratto sociale, il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle quote e azioni, i tempi di partecipazione agli utili e la decorrenza degli effetti contabili. Nel secondo gruppo invece si riscontrano informazioni inerenti particolari categorie di soci o di azioni nonché particolari vantaggi degli amministratori. Il progetto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la delibera di fusione devono trascorrere almeno 30 giorni.

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Il capitale sociale e le principali operazioni straordinarie: la Fusione

Situazione patrimoniale	art.2501-quater c.c.	La situazione patrimoniale consiste in un documento contabile di riferimento destinato all'informazione dei terzi interessati alla fusione e dei soci delle società partecipanti. La redazione della situazione patrimoniale è di competenza esclusiva dell'organo amministrativo. La situazione patrimoniale consta di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito. La situazione patrimoniale si deve riferire ad una data non anteriore a 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società.
Relazione organo amministrativo	art.2501-quinques c.c.	Tale relazione è un atto documentale che illustra ai soci ed ai terzi creditori la consistenza dei patrimoni coinvolti. La relazione degli amministratori illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Il capitale sociale e le principali operazioni straordinarie: la Fusione

Relazione degli esperti	art.2501-sexies c.c. e 2343 c.c.	<p>Si tratta di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote. L'esperto è scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nel Registro presso il Ministero della giustizia. Nelle S.p.a. e nelle S.a.p.a. è invece designato dal tribunale del luogo in cui ha la sede la società. Infine l'esperto è scelto tra le società di revisione iscritte nell'albo, se la società è quotata in mercati regolamentati. Gli esperti hanno il compito di attestare la ragionevolezza, la logica, nonché l'attendibilità del rapporto di cambio, la sua adeguatezza e quella del metodo o dei metodi seguiti per la sua determinazione. Infine vanno segnalate le eventuali difficoltà di valutazione incontrate. Si tratta di un vero e proprio giudizio di valutazione. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai soci di dette società e ai terzi, sia sul piano civile che penale. Nell'ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali l'esperto che effettua la relazione degli esperti dovrà stilare anche la relazione di stima del patrimonio della società di persone ex art. 2343 c.c.</p>
-------------------------	----------------------------------	--

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Il capitale sociale e le principali operazioni straordinarie: la Fusione

Deposito atti	art.2501-septies c.c.	Condizione indefettibile per procedere alla decisione in ordine alla fusione resta il deposito degli atti relativi alla fusione di tutte le società partecipanti presso ogni singola sede. I soci hanno diritto di consultazione e di averne copia gratuita. Oggetto di deposito sono il progetto di fusione, la relazione degli amministratori, la relazione degli esperti, i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti ex art. 2501-quater c.c.. Tali documenti devono restare in deposito durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e finchè la fusione non sia decisa, salvo che i soci non rinuncino a detto termine con consenso unanime.
---------------	--------------------------	---

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Il capitale sociale e le principali operazioni straordinarie: la Fusione

Decisione in ordine alla fusione	art. 2502, 2368, 2369, 2460, 2479 e 2479-bis c.c.	Ciascuna società partecipante alla fusione deve approvare il progetto predisposto dagli amministratori. Esiste la possibilità di apporre modifiche al progetto di fusione in sede deliberativa, modifiche che però non incidano sui diritti dei soci o dei terzi. La delibera assembleare di fusione avviene con diverse modalità, a seconda del tipo societario. Nelle società di persone occorre il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Nelle società di capitali si applicano le norme previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. La deliberazione non si può limitare ad approvare la fusione ma deve produrre un'informativa che richiami nel dettaglio il progetto di fusione. I soci assenti, dissenzienti ovvero astenuti che possiedono almeno l'uno per mille (società che fanno ricorso al capitale di rischio) ovvero il 5 per cento del capitale sociale, gli amministratori, i sindaci ed il consiglio di sorveglianza possono impugnare la delibera assembleare. Secondo la giurisprudenza è necessario deliberare non oltre i due/sei mesi successivi al deposito del progetto di fusione.
----------------------------------	---	--

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Il capitale sociale e le principali operazioni straordinarie: la Fusione

Recesso	art.2502, 2437 c.c.	Nelle società di persone non essendo più prevista la necessità di ottenere il consenso unanime per deliberare la fusione, bastando invece la sola maggioranza, il socio dissenziente può recedere. Nelle società di capitali il socio dissenziente può recedere solo qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 2437 c.c., ossia modifica dell'oggetto sociale, trasformazione di società ecc. Nelle S.r.l. il diritto del recesso compete ai soci che non abbiano acconsentito alla fusione.
Deposito ed iscrizioni nel Registro delle imprese	art. 2502 -bis	La decisione in ordine alla fusione deve essere depositata presso il Registro delle Imprese per l'iscrizione. Tale delibera è depositata con i documenti ex art. 2501-septies c.c.. Il Notaio effettua un controllo formale.
Opposizione dei creditori sociali	art. 2503, c.c.	La fusione si attua dopo 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni presso il registro delle Imprese. I creditori sociali hanno diritto di opposizione nel termine succitato, salvo che non costi il consenso dei creditori delle società che partecipano alla fusione anteriori all'iscrizione prevista dall'art. 2501-ter, comma 3 c.c., che si effettui il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca ed infine che la relazione degli esperti non sia stata stilata per

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Il capitale sociale e le principali operazioni straordinarie: la Fusione

		tutte le società della medesima società di revisione e quest'ultima abbia attestato la non necessità di garanzie a tutela dei creditori.
Obbligazionisti	art. 2503-bis, c.c.	Gli obbligazionisti hanno facoltà di proporre opposizione con le stesse regole dei creditori sociali, a meno che l'operazione di fusione non sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Atto di fusione	art. 2504 c.c.	La fusione deve risultare da atto pubblico. L'atto di fusione consiste in un unico documento comune a tutte le società partecipanti all'operazione contenente le conclusioni che scaturiscono dalle delibere assembleari. Tale atto è depositato per l'iscrizione a cura di un notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o dell'incorporante. L'atto di fusione è depositato entro 30 giorni presso il registro delle imprese ove ha sede la società risultante dalla fusione o l'incorporante. Almeno 90 giorni prima dell'iscrizione va pubblicata sulla gazzetta ufficiale l'avviso per gli obbligazionisti del diritto (entro 30 giorni) di conversione.

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Il capitale sociale e le principali operazioni straordinarie: la Fusione


Effetti della fusione	art. 2504-bis, c.c.	Gli effetti della fusione si producono dalla data dell'ultima iscrizione presso il registro delle imprese . E' però anche possibile postdatare (solo nel caso di fusione per incorporazione) ovvero retrodatare (solo per la partecipazione agli utili e imputazione a bilancio delle poste) gli effetti dell'operazione. Le società fuse o incorporate si estinguono e la società risultante dalla fusione ovvero l'incorporante assumono i loro diritti e obblighi, proseguendo tutti i rapporti anteriori alla fusione anche di tipo processuale.
Primo bilancio successivo	art. 2504-bis, c.c.	Le attività e passività devono essere iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione. Il disavanzo di fusione deve essere, se possibile imputato agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la differenza ad avviamento
Invalidità della fusione	art. 2504-quater c.c.	L'invalidità non può essere pronunciata quando siano già state eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione. Si fa salvo, comunque, il diritto di risarcimento del danno spettante ai soci o ai terzi eventualmente danneggiati dalla fusione.

2. CASO COMMENTATO

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ COMPLETAMENTE POSSEDUTA

Esaminiamo il caso di due società ALFA S.r.l. e BETA S.r.l., che intendono procedere ad una fusione per incorporazione della prima nella seconda. Questo al fine di ridurre i costi amministrativi e compensare gli squilibri finanziari nelle rispettive imprese, migliorando le condizioni di negoziazione con terzi finanziatori.

Il gruppo societario prima dell'operazione di fusione è così composto:



Si precisa che BETA S.r.l. ha acquisito precedentemente la partecipazione totalitaria in ALFA S.r.l..

La operazione di fusione prospettata è una classica fusione societaria per incorporazione di società interamente posseduta, in quanto la società BETA S.r.l. incorpora la società ALFA S.r.l..

La fase preliminare dell'operazione consiste nella redazione dei seguenti documenti:

- Progetto di fusione ex art. 2501 ter c.c.;
- Statuto sociale della società risultante dalla fusione;

- Redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c.;
- Relazione degli amministratori ex art. 2501 quinquies c.c.;
- Relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c. (non richiesta nel caso di società interamente posseduta, ma che si indica per completezza).

Gli organi amministrativi delle società ALFA S.r.l. e BETA S.r.l., con apposita delibera, redigono il progetto di fusione e lo statuto sociale della società risultante dalla fusione.

Nell'allegato C (Contenuto.5), è riportato il contenuto del progetto di fusione.

Trattandosi di società interamente posseduta, non occorre determinare un rapporto di cambio o le modalità di assegnazione delle quote.

Al fine di garantire i terzi creditori, la legge impone che nel progetto di fusione siano indicate le modalità di soddisfacimento delle obbligazioni che saranno assunte dalla società risultante dalla fusione (art.2501 bis c.c.), qualora sia stato contratto indebitamento per l'acquisizione della società controllata ALFA S.r.l..

Gli organi amministrativi delle società interessate all'operazione, procedono alla redazione delle situazioni patrimoniali delle due società, a data non anteriore di 120 giorni dal deposito del progetto di fusione. Le situazioni patrimoniali infrannuali possono essere sostituite con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato delle società che partecipano alla fusione, purché questo sia stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione e siano depositati presso le sedi delle società partecipanti.

La situazione patrimoniale deve essere redatta i criteri previsti per la redazione del bilancio ordinario di esercizio.

L'art.2501 bis c.c. prevede, nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (cosiddetto leveraged buy out), che la relazione degli amministratori debba contenere le motivazioni che giustificano l'operazione ed un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Pertanto non è applicabile la semplificazione prevista dall'art.2505 c.c., che prevede la possibilità di non redigere tale relazione in presenza di una fusione tra società interamente possedute.

Nell'allegato C (Contenuto.1) è riportato il contenuto della relazione degli amministratori.

Qualora partecipi alla fusione una società che ha contratto indebitamento per acquisire la partecipazione, la relazione degli amministratori deve contenere un piano economico e finanziario sulla base dei risultati previsionali, evidenziando i flussi di cassa disponibili per ogni periodo, e concludendo che questi sono più che sufficienti a coprire l'indebitamento verso i terzi che graverà sulla società risultante dalla fusione.

Le società partecipanti alla fusione, qualora sia stato contratto indebitamento, devono poi conferire incarico per la redazione di una relazione che valuti la ragionevolezza di tutto quanto esposto nel progetto di fusione e nella relazione degli amministratori. Come per la relazione degli amministratori, in presenza di fusione tra società acquisite con indebitamento, non è applicabile la semplificazione prevista dall'art. 2505 c.c. che prevede la possibilità di non redigere tale relazione in presenza di una fusione tra società interamente possedute. Gli amministratori, trattandosi di Società a responsabilità limitata, procedono alla nomina di un esperto iscritto all'albo dei revisori contabili (se la società risultante dalla fusione fosse stata una S.p.a. oppure una

S.a.p.a., l'esperto deve essere nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società).

Nell'allegato C (Contenuto.6), è riportato un esempio di istanza per la nomina dell'esperto.

Nella relazione, il perito esamina l'attendibilità dei piani economici e finanziari indicati dagli amministratori nella loro relazione e la ragionevolezza degli stessi, seppur sempre come previsioni.

Con la redazione dei documenti sopra elencati, si conclude la fase preliminare dell'operazione di fusione.

Gli amministratori procedono al deposito del progetto di fusione con allegato lo statuto sociale della società risultante dalla fusione, presso il registro delle imprese del luogo dove ha sede la società ALFA S.r.l., e presso il registro delle imprese del luogo dove ha sede la società BETA S.r.l., e depositano presso la sede delle società i seguenti documenti:

- progetto di fusione con allegato statuto sociale;
- situazioni patrimoniali;
- relazione degli amministratori;
- relazione dell'esperto;
- ultimi tre bilanci d'esercizio approvati, completi di allegati.

Dalla data di deposito di tali documenti presso la sede sociale e dalla pubblicazione presso il registro delle imprese del progetto di fusione, decorrono i trenta giorni necessari alle delibere di fusione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2505 quater c.c., tale termine è ridotto alla metà in presenza di società il cui capitale non è rappresentato da

azioni (S.r.l.). I soci, con consenso unanime, possono comunque rinunciare a tale termine ex art. 2501 ter c.c.. Trascorso tale termine, le assemblee dei soci di ALFA S.r.l. e BETA S.r.l., si riuniscono per deliberare di approvare il progetto di fusione e di addivenire, all'incorporazione della ALFA S.r.l. nella società BETA S.r.l..

Nell'allegato C (Contenuto.7 e Contenuto.8), è riportato in contenuto della delibera di fusione.

Decorsi 60 giorni dal deposito delle delibere di fusione presso il registro delle imprese, gli organi amministrativi delle società possono procedere alla stipula dell'atto di fusione. Anche tale termine è ridotto alla metà, ai sensi dell'art.2505 quater c.c., in presenza di società il cui capitale non è rappresentato da azioni. Tale termine è necessario per consentire una eventuale opposizione da parte di creditori delle società interessate all'operazione.

Nell'allegato C (Contenuto.9) è riportato interamente un esempio di un atto di fusione.

Con il deposito presso il registro delle imprese dell'atto di fusione, si completa l'operazione che ha estinto la società ALFA S.r.l. a favore della società BETA S.r.l., la quale subentra in tutto il patrimonio attivo e passivo di ALFA S.r.l..

Ai fini fiscali, la fusione avrà effetto dalla data indicata nel progetto di fusione, (ai sensi dell'art. 172, co. 9 del TUIR: "l'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante").

Entro i 30 giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto di fusione, gli amministratori procedono alla comunicazione all'ufficio Iva dell'estinzione della ALFA

S.r.l. incorporata in BETA S.r.l.. Gli amministratori, inoltre, procedono ad effettuare una comunicazione anche a tutti i clienti, fornitori, istituti bancari e erogatori di utenze, della società ALFA S.r.l., per comunicare la propria incorporazione in BETA S.r.l..

Sarà cura del notaio rogante, comunicare alla conservatoria dei registri immobiliari il trasferimento di proprietà di eventuali beni immobili.

Sotto il profilo contabile, la confluenza dei conti di ALFA S.r.l. nella BETA S.r.l., comporterà che BETA si ritroverà in bilancio il costo delle proprie quote sociali che andrà pertanto annullato, generando un disavanzo da annullamento. Tale disavanzo, potrà essere attribuito ad elementi dell'attivo patrimoniale (tra cui l'avviamento) oppure imputato a conto economico, sulla base delle valutazioni effettuate dall'organo amministrativo.

ALLEGATI

A. COMUNICAZIONE AI CLIENTI E AI FORNITORI DELL'AVVENUTA FUSIONE art. 2504-bis c.c.

Società S.p.a.

Sede in Via

Capitale Sociale i.v.

Iscritta al Tribunale di al n. reg. soc.

SPETT.LE

.....

Oggetto: Fusione per incorporazione

Si comunica che, con atto del Notaio Dott. n. di repertorio (registrato a, il), la società con sede in e capitale sociale di €. e la società con sede in e capitale sociale di €. si sono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, conservando, quest'ultima, il codice fiscale e partita Iva

Si resta a disposizione per quanto altro possa occorervi e, nell'occasione porgiamo i nostri distinti saluti.

FIRMA

.....

B. COMUNICAZIONE AI LOCATORI

SPETT.

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: locazione immobile sito in

Con riferimento al contratto di locazione da Voi stipulato con la con sede in via per i locali ad uso ufficio siti in via, Vi comunichiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, L. 27 luglio 1978 n. 392, che a seguito della stipulazione di atto di fusione, in data odierna, la nostra società con sede in via C.F. P. IVA ha incorporato la subentrando di diritto nel rapporto con Voi in essere.

Distinti saluti.

Firma

C. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ DI LEASING/ BANCHE

SPETT. "....." LEASING S.P.A.

RACCOMANDATA

Oggetto: Contratto di leasing n. del

Con riferimento al contratto in oggetto, da Voi stipulato con la con sede in via, Vi informiamo che la ns. società, a seguito della stipulazione di atto di fusione in data odierna, ha incorporato la stessa subentrando di diritto nel rapporto contrattuale con Voi in essere.

Distinti saluti.

Firma

D. COMUNICAZIONE ALL'INPS

SPETT. Inps

RACCOMANDATA

Posizione ass.:

La presente per informarVi che, con atto a rogito dr. in data, la nostra società ha incorporato la con sede in via, titolare presso il Vs. istituto della posizione in oggetto.

La ns. società risulta già titolare presso di Voi, della posizione n.

Vogliate pertanto provvedere alla cessazione della posizione intestata alla società

Alleghiamo, per Vostra conoscenza, fotocopia dell'atto di fusione.

Restiamo a Vostra disposizione per quanto altro possa occorrerVi e porgiamo distinti saluti.

Firma

E. COMUNICAZIONE AI SINDACATI

SPETT. <Organizzazioni sindacali>

RACCOMANDATA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 L. 29 dicembre 1990 n. 428, si informa che, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria in data, la nostra società intende fondersi per incorporazione nella società S.p.A. con sede in via Per Vs. ulteriore conoscenza si comunica che i rapporti di lavoro in essere con la ns. società continueranno con la società incorporante ed i lavoratori conserveranno tutti i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Distinti saluti

1. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PROGETTO DI FUSIONE

LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PROGETTO DI FUSIONE DEVE CONTENERE:

1. Dati società incorporante,
indicando: Capitale Sociale, Codice Fiscale e Partita IVA, sede Legale, Compagine sociale.

2. Dati società incorporata,
indicando: Capitale Sociale, Codice Fiscale e Partita IVA, sede Legale, Compagine sociale.

3. Effetti giuridici dell'operazione; breve descrizione dell'operazione,

Esempio: A seguito dell'incorporazione, la «Alfa - S.p.A.» verrà ad avere un capitale sociale di €. suddiviso in n. azioni da €. in conseguenza anche del concambio di n. azioni della «Beta - S.p.A.» in n. azioni della Alfa-S.p.A.

La situazione patrimoniale al e criteri di redazione

La fusione per incorporazione della società «Beta - S.p.A.» nella società «Alfa - S.p.A.» viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al

Prima di passare al commento delle singole classi di valore ci si sofferma sui principi di valutazione rilevando che:

- Le immobilizzazioni sono iscritte
- Le partecipazioni
- I crediti

4. Rapporto di concambio,

Esempio: Il rapporto risulta essere di n. azioni dell'incorporante «Alfa - S.p.A.» ogni n. azioni dell'incorporata «Beta - S.p.A.».

Tale rapporto di cambio, determinato applicando una valutazione del capitale economico secondo la metodologia mista reddituale-patrimoniale alle due società intervenute nella fusione, è stato confermato nella relazione degli esperti, di cui all'art. 2501-sexies del codice civile, alla quale si rimanda per un'analisi più approfondita.

Le azioni assegnate ai soci dell'incorporata avranno godimento dal

5. Modifica dello statuto della società incorporante,

Allegare Statuto della società incorporante poiché a seguito della fusione risultano modificati i seguenti elementi statutari:

- il capitale sociale;
- l'oggetto sociale;
-

Conseguentemente lo statuto della «Alfa - S.p.A.» risulterebbe così modificato:

Testo vigente Nuovo testo proposto

Art. 1 Art. 1

Art. 2 Art. 2

6. Data decorrenza della fusione,
l'efficacia della fusione viene proposta dalla data di stipulazione dell'atto di fusione
(ovvero retrodatazione o postdatazione della fusione stessa a fini contabili).
7. Proposta di delibera dell'assemblea dei soci,
8. Delibera da parte del Consiglio di amministrazione,
9. Firma Consiglio di amministrazione

2. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE DEVE CONTENERE:

1. Dati società incorporante,
indicando: Capitale Sociale, Codice Fiscale e Partita IVA, sede Legale, Compagine sociale.
2. Dati società incorporata,
indicando: Capitale Sociale, Codice Fiscale e Partita IVA, sede Legale, Compagine sociale.
3. Descrivere la convenienza e l'opportunità della fusione,
indicando: termini e condizioni esposti nella relazione del CdA ad integrazione del progetto di fusione.
4. Indicare la situazione Patrimoniale della società incorporante.
5. Indicare il capitale sociale della società incorporante,
indicando e verificando: se risulta interamente versato e integralmente esistente.
6. Indicare il rapporto di concambio,

Esempio: il rapporto di concambio, di nuove azioni della «Beta» S.p.A. in sostituzione di azioni dell'incorporata «Alfa» S.p.A., e le modalità cui si è giunti sono ampiamente illustrate sia nella relazione degli amministratori sia in quella dell'esperto.

7. Firma Collegio Sindacale

3. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CHIUSO DA UTILIZZARE IN CASO DI FUSIONE SI S.R.L. IN S.P.A.

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CHIUSO DA UTILIZZARE IN CASO DI FUSIONE DI S.R.L. IN S.P.A. DEVE CONTENERE:

1. Dati della società,

Esempio: Società «..... - S.r.l.», con sede in, via, n., capitale sociale €. interamente versato, iscritta al n. presso l'Ufficio del Registro delle imprese di

2. Descrivere la Situazione Patrimoniale ed Economica della società,

Esempio: La Situazione Patrimoniale al è stata redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 quater c.c. in vista dell'incorporazione della società nella S.p.A. oltre allo Stato Patrimoniale è stato redatto il Conto Economico del periodo 1 gennaio nonché la nota integrativa, la struttura dello Stato Patrimoniale del Conto Economico e della nota integrativa è quella stabilita per il Bilancio d'esercizio.

Il tutto è stato oggetto di esame da parte nostra e possiamo confermare che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, nonché le dettagliate informazioni esposte nella Nota Integrativa, concordano con le risultanze della contabilità, la cui regolare tenuta ai sensi di legge è stata da noi riscontrata nel corso del periodo.

3. Indicare i dati Patrimoniali ed Economici della società,

Esempio: Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente Esposizione:

- Immobilizzazioni €.
- Attivo circolante €.
- Ratei e risconti attivi €.
- Totale attivo €.

- Patrimonio netto €.
- Fondi per rischi ed oneri €.
- Fondo trattamento di fine rapporto €.
- Debiti €.
- Ratei e risconti passivi €.
- Totale passivo €.

I dati suddetti trovano riscontro nel Conto Economico, che rappresenta la gestione dal al, qui di seguito riassunto:

- Valore della produzione €.
- Costi della produzione €.
- Differenza €.
- Proventi ed oneri finanziari €.
- Rettifiche di valore di attività finanziarie €.
- Proventi ed oneri straordinari €.

- Risultato prima delle imposte €.
- Imposte sul reddito dell'esercizio €.
- Risultato dell'esercizio €.

4. Esame e commento alla relazione sulla gestione e alla nota integrativa,

Esempio: La relazione sulla gestione che corredata il Bilancio, predisposta dal Consiglio di Amministrazione e con la quale concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione aziendale durante l'esercizio di riferimento dei documenti in oggetto e sulle prospettive per il corrente esercizio.

La Nota Integrativa al Bilancio è stata oggetto di esame da parte nostra ed in particolare Vi possiamo confermare:

5. Delibera Collegio Sindacale,

6. Firma del Collegio Sindacale (Presidente, Sindaco/i)

4. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE

LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE DEVE CONTENERE:

1. Dati della società incorporante,

Esempio: «..... - S.p.A.», Sede in via, Capitale €. interamente versato.

2. Dati della società incorporata;

Esempio: «..... - S.p.A.», Sede in via, Capitale €. interamente versato.

3. Indicazione dati di dove si svolgerà l'assemblea straordinaria, anche in eventuale seconda convocazione,

4. Indicare ordine del giorno,

Esempio: ordine del giorno

- Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio sindacale.
- Approvazione della situazione patrimoniale della Società al
- Proposta di fusione per incorporazione nella «..... - S.p.A.» della Società «..... - S.p.A.» con sede in, capitale sociale Euro interamente versato. Modalità relative.

- Aumento del capitale sociale da Euro a Euro per effetto della fusione di cui al punto 3).
 - Conseguente modifica dell'art. dello Statuto sociale.
 - Varie ed eventuali.
5. Firma del presidente del Consiglio di Amministrazione

5. PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI S.R.L. IN S.P.A.

IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE SI S.R.L. IN S.P.A. DEVE CONTENERE:

1. Dati delle società,

Esempio: S.p.A., Sede Sociale in n., Capitale Sociale €..... .

2. Società partecipanti alla fusione,

Esempio: - La S.p.a. con sede sociale in (incorporante), cod. fisc., Capitale Sociale €..... i.v., iscritta al Registro delle imprese di svolgente attività nel settore della locazione di beni immobili propri.

- La S.r.l. con sede sociale in, via n. incorporata interamente posseduta cod., Capitale Sociale €..... = i.v., iscritta al Registro delle imprese di al n., svolgente attività nel settore della locazione di beni immobili propri.

3. Forma della fusione:

Esempio: Avverrà mediante incorporazione della Società S.r.l. nella società S.p.a., senza concambio in quanto la Società incorporante detiene tutte le quote della società incorporanda.

4. Atti costitutivi,

Esempio: A seguito della fusione lo statuto della società incorporante S.p.a. non subisce alcuna modifica.

5. Data di effetto della fusione,

Esempio: Gli effetti della fusione decorreranno dal giorno successivo alla chiusura dell'esercizio dell'incorporata, ovvero dal

6. Specificare se ci sono eventuali categorie particolari di soci, e se positivo specifica del trattamento eventuale riservato a particolari categorie di soci,

Esempio: Non sussistono categorie di azioni o soci con trattamento particolare o privilegiato.

7. Evidenziare, se ci sono, vantaggi particolari a favore degli amministratori.

8. Firma dell'amministratore della Società S.r.l. e della Società S.p.A.

6. RICHIESTA NOMINA ESPERTI EX ART. 2501 – SEXIES C.C.

LA RICHIESTA DELLA NOMINA DI ESPERTI EX ART.2501- SEXIES C.C. DEVE CONTENERE:

1. Dati del presidente del CdA, dati della società, dati del tribunale di riferimento,

Esempio: I sottoscritti sig. nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della(X) S.p.A. con sede in via capitale sociale € iscritta al Tribunale di al n. reg. soc. e sig. nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della(Y) S.p.A. con sede in via capitale sociale €. iscritta al Registro imprese di

2. Indicare la premessa,

Esempio: premesso che è intenzione delle suddette società di procedere ad una fusione con costituzione di nuova società, che ai sensi dell'art. 2501-sexies occorre procedere alla nomina di uno o più esperti ai fini della valutazione della congruità del rapporto di cambio delle azioni delle società partecipanti alla fusione.

3. Indicare la richiesta della nomina degli esperti,

Esempio: che la ... voglia procedere alla designazione di cui sopra, nominando, qualora lo ritenesse opportuno, esperti comuni alle due società al fine di ottenere una maggior omogeneità di giudizio.

7. DELIBERA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI S.R.L. IN S.P.A.

IL VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA DELIBERA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
SI S.R.L. IN S.P.A. DEVE COSÌ ESSERE COMPOSTO:

1. Indicare data e luogo in cui si svolgerà l'assemblea,

Esempio: L'anno, il giorno del mese di, alle ore In, Via n.

2. Specificare le presenze in assemblea e dunque validare quest'ultima per discutere i punti posti in odg,

Esempio: Richiesto di redigere, con funzioni di Segretario, il verbale dell'assemblea straordinaria della società " S.r.l." con sede in, via n.,, iscritta presso il Registro delle imprese di al n., codice fiscale, capitale sociale €. versato; Avanti a me dott. Notaio in, iscritto presso il Collegio Notarile di, senza assistenza di testimoni per rinuncia del comparente col mio consenso.

E' comparso il signor dott. nato a il, domiciliato per la carica in, via n., della cui identità personale io Notaio sono certo.

Considerato che:

- è presente e rappresentato per delega al dott. l'unico socio della Società « - S.p.A.», con sede in, portatore di tutte le n. azioni da nominali €. ciascuna nelle quali è diviso il capitale sociale di €.;

- che del Collegio sindacale è presente il membro effettivo dott., avendo giustificato l'assenza gli altri;

dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sugli oggetti posti al seguente

3. Ordine del giorno,

4. Delibera da parte dell'assemblea

8. DELIBERA DI FUSIONE PER UNA S.N.C.

LA DELIBERA DI FUSIONE PER UNA S.N.C. DEVE ESSERE COSÌ COSTITUITA:

1. Indicazione luogo e data,
2. Identificazione del Notaio,

Esempio: avanti a me notaio in iscritto nel collegio notarile di

3. Identificazione dei Socie e della società,

Esempio: sono presenti i signori della cui identità personale sono certo, nella loro qualità di unici soci della Società in nome collettivo «.....» con sede in capitale sociale €. iscritta presso il Registro delle imprese di al n.

4. Allegare la situazione Patrimoniale approvata specificandone la data,

Esempio: previa comune dichiarazione di approvare la situazione patrimoniale della stessa Società alla data

5. Allegare la perizia giurata di stima,

Esempio: in copia allegata al presente atto sotto la lettera A con la perizia giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. dall'ing. perito del Tribunale, unita sotto B, e di avere preso visione della situazione patrimoniale alla medesima data della Società a responsabilità limitata «..... s.r.l.» con sede in capitale sociale €.,

6. Allegare lo statuto,
7. Firma del Notaio e del Presidente

9. ATTO DI FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETÀ

L'ATTO DI FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETÀ DEVE ESSERE COSÌ REDATTO:

1. Indicazione data e luogo,

Esempio: L'anno, il giorno del mese di, alle ore, in, via, n.,

2. Identificazione Notaio, e parti dell' atto,

Esempio: dott., Notaio in, iscritto al Collegio notarile di, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinuncia dei componenti, sono presenti i Signori:

- nato a il, residente in, via, n., socio gerente in rappresentanza della società « S.n.c. e di e C.» con sede in, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese di al n., autorizzato a quanto infra con atto n. di Repertorio del rogato dal dott. Notaio in

- nato a il, residente in, via, n., amministratore unico della società « S.r.l.» con sede in via, n. capitale sociale €. interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese di al n., munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria in data redatto dal dott. Notaio in

della cui identità personale, io Notaio, sono certo, i quali

3. Indicare la premessa,

Esempio: premesso che i soci della società « S.n.c. di e C.» con sede in costituita con atto in data rogato dal dott. Notaio in, n. di Repertorio e l'assemblea straordinaria della società « S.r.l.» con sede in, via, n. costituita con atto in data rogato dal dott. Notaio in, n. di Repertorio, hanno deliberato di addivenire alla fusione delle predette società, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al, mediante costituzione di una nuova società avente la forma di società per azioni;

- che non risulta essere presentata alcuna opposizione alle deliberazioni di fusione, come si evince dai certificati rilasciati dalla Cancelleria del Tribunale di, in data e che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B"; tutto ciò premesso

4. Indicare oggetto dell'atto,

Esempio: - La società « S.n.c. di e C.» con sede in, via, n. e la società « S.r.l.» con sede in, via, n. si fondono alle condizioni previste dalle deliberazioni richiamate in premessa, mediante la costituzione di una nuova società che assume la forma di società per azioni e la denominazione « S.p.A.»;

- La società risultante dalla fusione ha sede in, via, n.ed ha per oggetto

- La società « S.p.A.» sarà disciplinata dallo statuto sociale di cui si dà lettura e che si allega al presente atto con la lettera "C";

- Il capitale sociale della società « S.p.A.» è di €. suddiviso in n. azioni del valore nominale di L. cadauna ripartito tra i soci delle società fuse come segue:
- La società sorta col presente atto subentra ex art. 2504 e 2504-bis c.c. in tutto il patrimonio delle società fuse ed in particolare in tutte le attività e passività sia anteriori che posteriori alla data delle situazioni patrimoniali indicate in premessa.
- Con la firma del presente atto cessano le cariche sociali delle società fuse e viene nominato il Consiglio di amministrazione della nuova società nelle persone dei signori: per la durata di anni e con i poteri specificati nello statuto. Viene altresì nominato il Collegio sindacale in persona dei signori: per la durata di anni e con l'emolumento per i sindaci effettivi di €. e per il Presidente di €.
- La chiusura del primo esercizio sociale avrà luogo il
- Il Consiglio di amministrazione viene autorizzato ad emettere e a consegnare ai soci le azioni della nuova società nelle proporzioni sopra indicate.
- Le spese del presente atto per l'importo globale di €. vengono poste a carico della società come sopra costituita.

5. Firma del Notaio

10. ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA FUSIONE DA PARTE DEI CREDITORI DELLA SOCIETÀ

TRIBUNALE DI

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE

Il Sig., residente a, via, n. e domiciliato a, via, n., presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende per procura

PREMESSO

- che è creditore della società « S.p.a.» con sede in, via, della somma di € per come risulta da
 - che tale credito è sorto in data anteriore alla pubblicazione dell'estratto del Progetto di fusione nella Gazzetta Ufficiale;
 - che la suddetta società ha deliberato la propria fusione con la società « » come risulta dal verbale rogato dal dott. Notaio in in data iscritto all'Ufficio del Registro delle imprese in data al n.;
 - che intende proporre opposizione alla predetta fusione in quanto la società da incorporare è oberata di debiti, tanto da compromettere la solvibilità della società e il recupero del proprio credito;
- tutto ciò premesso

CITA

la S.p.a. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure) dell'Amministratore Unico Sig., con sede a, via, n., a comparire innanzi al Tribunale di, nell'udienza del, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 17/01/2003 ovvero che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni [1] prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale di

- annullare la predetta deliberazione dell'assemblea;
- condannare la Società per Azioni alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria: n. certificato azionario della S.p.a., estratto del libro dei soci, copia autentica della deliberazione impugnata, copia dell'atto costitutivo e relativo statuto della società incorporanda e incorporante e certificato della Cancelleria della Pretura da cui risultano tutti i pignoramenti pendenti a carico della società incorporanda.

....., lì

..... Avv.

(PROCURA ALLE LITI, SE NECESSARIA)

(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)

Note:1 Dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini

11. OPPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI CREDITORI

L'OPPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI CREDITORI DEVE ESSERE COSÌ REDATTA:

1. Indicare dati del creditore,

Esempio: Il sottoscritto domiciliato in via n.

2. Indicare la premessa,

Esempio: premesso che la Società per Azioni «.....» con sede in ha deliberato la propria fusione con la Società per azioni «.....», come da verbale rogato dal notaio dott. in data, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

- che il ricorrente è creditore della Società per Azioni «.....» incorporante per la somma di €. in virtù di fornitura di merci come da fatture regolarmente emesse;

- che in tale sua qualità egli intende fare opposizione, ai sensi dell'art. 2503 del cod. civ., alla deliberata fusione, la quale menoma le garanzie della massa creditoria della Società «.....» incorporante stante la situazione patrimoniale debitoria della Società «.....» incorporata;

tutto ciò premesso, il signor

3. Indicare la diffida,

Esempio: la Società per Azioni «.....» corrente in via n. in persona del suo legale rappresentante, a non dare esecuzione alla deliberazione di fusione con la Società «.....», di cui al verbale rogato succitato.

4. Firma

12. SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI

LA SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI DEVE ESSERE COSÌ REDATTA:

1. Specifiche Società,

Esempio: «..... - S.p.A.», Sede in via n. , Capitale € interamente versato, Iscr. Registro delle imprese n.

2. Avviso sostituzione certificati azionari,

Esempio: Si informano i Signori Azionisti che a partire dal giorno avrà inizio la sostituzione dei certificati azionari dell'incorporata Società «..... - S.p.A.» con certificati emessi dalla Società incorporante in base al rapporto di concambio fissato nelle deliberazioni di fusione, e precisamente: n. azioni «..... - S.p.A.» da nominali €. cadauna, god., per ogni gruppo di n. azioni «..... - S.p.A.» da nominali €. cadauna, god.

Le relative operazioni potranno essere effettuate sino al presso gli Uffici della Società via n., nonché presso una delle sottoelencate casse incaricate, che, contro ritiro dei certificati «..... - S.p.A.» e della relativa domanda di sostituzione, restituiranno ai presentatori una copia della domanda stessa, da utilizzarsi per il ritiro dei corrispondenti certificati azionari «..... - S.p.A.».

3. Firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil Lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil Lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil Lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 383 9



9 788886 983839